

# SCUOLA DI DOTTORATO IN INGEGNERIA “LEONARDO DA VINCI”

REGOLAMENTO (approvato nella seduta del 18 novembre 2010 del Senato Accademico)

## Art. 1

### **(Finalità e Aree culturali)**

La Scuola di Dottorato in Ingegneria “Leonardo da Vinci” (nel seguito: Scuola) ha lo scopo di promuovere, organizzare e coordinare attività di formazione avanzata nei settori scientifico-tecnologici dell’Ingegneria, ferma restando l’autonomia dei singoli Programmi di Dottorato di Ricerca in cui la Scuola stessa si articola.

La Scuola riconosce una pari valenza formativa e di ricerca alle tre Aree Culturali dell’Ingegneria, Industriale, Civile e dell’Informazione (nel seguito indicate semplicemente come Aree Culturali), e promuove la loro cooperazione nell’ambito delle attività formative e scientifiche connesse con il Dottorato di Ricerca.

La Scuola riveste il ruolo di un Corso di Dottorato di Ricerca così come previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento di Ateneo in materia.

## Art. 2

### **(Articolazione in Programmi di Dottorato di Ricerca)**

All’atto dell’approvazione del presente Regolamento, la Scuola si articola nei seguenti Programmi di Dottorato di Ricerca (nel seguito indicati semplicemente come Programmi), di ciascuno dei quali è indicata l’Area Culturale di riferimento:

- Applied Electromagnetism in electrical and biomedical engineering, electronics, smart sensors, nano-technologies (Area Culturale di Ingegneria Industriale);
- Automatica, robotica e bioingegneria (Area Culturale di Ingegneria Industriale);
- Ingegneria aerospaziale (Area Culturale di Ingegneria Industriale);
- Ingegneria chimica e dei materiali (Area Culturale di Ingegneria Industriale);
- Ingegneria dell’informazione (Area Culturale di Ingegneria dell’Informazione);
- Ingegneria energetica, elettrica e termica (Area Culturale di Ingegneria Industriale);
- Ingegneria meccanica (Area Culturale di Ingegneria Industriale);
- Ingegneria nucleare e della sicurezza industriale (Area Culturale di Ingegneria Industriale);
- Scienze e metodi per la città ed il territorio europeo (Area Culturale di Ingegneria Civile);
- Scienze e tecniche dell’Ingegneria Civile (Area Culturale di Ingegneria Civile);
- Telerilevamento (Area Culturale di Ingegneria dell’Informazione);
- Veicoli terrestri e sistemi di trasporto (Area Culturale di Ingegneria Industriale).

La Scuola si riserva di avanzare al Senato Accademico motivate richieste di modifiche della propria articolazione in Programmi.

## Art. 3

### **(Organi della Scuola)**

Gli Organi della Scuola sono: il Consiglio della Scuola, il Comitato Direttivo, il Direttore, i Consigli di Programma con i relativi Presidenti ed il Comitato Tecnico-Scientifico.

## Art. 4

### **(Il Consiglio della Scuola)**

1. Il Consiglio della Scuola (nel seguito: Consiglio) è costituito da tutti i membri con diritto di voto nei Consigli dei Programmi in cui si articola la Scuola.

2. Il Consiglio individua le linee di sviluppo generali delle attività della Scuola, consente un periodico confronto di idee e di esperienze fra i diversi Programmi di Dottorato e favorisce il mantenimento e il rafforzamento della qualità dell'offerta formativa della Scuola.

3. In particolare, il Consiglio:

- delibera su questioni specifiche su richiesta del Comitato Direttivo;
- approva la relazione annuale sulle attività della Scuola predisposta dal Comitato Direttivo;
- elegge il Comitato Direttivo.

4. I compiti di indirizzo e di rappresentanza nell'Ateneo e all'esterno sono delegati al Comitato Direttivo.

5. Il Consiglio può essere riunito su richiesta di almeno un terzo dei membri o per convocazione da parte del Direttore della Scuola, che lo presiede.

## **Art. 5**

### **(Il Comitato Direttivo)**

1. Il Comitato Direttivo è costituito da:

- il Direttore e il Vice-Direttore in carica;
- trenta docenti universitari membri del Consiglio. Del Comitato Direttivo fanno parte, di diritto, i Presidenti dei Consigli di Programma della Scuola. Gli altri docenti componenti il Comitato Direttivo sono eletti dal Consiglio. Nell'elezione ciascun membro del Consiglio dispone di due preferenze.
- tre rappresentanti degli allievi, designati dagli allievi membri del Consiglio.

2. Nel Comitato Direttivo il numero complessivo di docenti provenienti da ciascuna Area Culturale non può essere maggiore di 12 e non può essere minore di 8. Un docente è ritenuto provenire dall'Area Culturale alla quale fa riferimento il Programma nel cui Consiglio il docente esercita il proprio diritto di voto.

3. Il mandato dei docenti eletti nel Comitato Direttivo dura quattro anni ed è rinnovabile. Il mandato degli allievi membri del Comitato Direttivo dura due anni.

4. Il Comitato Direttivo:

- è organo di indirizzo, di coordinamento della Scuola e la rappresenta presso gli organi centrali di Ateneo e all'esterno (Capo I, art. 2, comma 4 del Regolamento di Ateneo);
- gestisce le risorse a disposizione della Scuola in base a criteri di ragionevole equità tra i Programmi e le rispettive Aree Culturali;
- propone al Senato accademico eventuali modifiche all'articolazione in Programmi;
- delibera in merito all'articolazione della Scuola in Sezioni Concorsuali in occasione del concorso di ammissione;
- predispone un'offerta di attività formative di interesse generale e promuove il coordinamento delle offerte didattiche predisposte al proprio interno dai singoli Programmi;
- promuove iniziative volte a migliorare la visibilità verso l'esterno delle attività di formazione e di ricerca svolte nell'ambito dei Programmi della Scuola;
- organizza iniziative volte a consentire un efficace raccordo, per tutti i Programmi della Scuola, tra le attività scientifiche e formative e la domanda esterna, legata al mondo industriale e agli enti di ricerca;
- individua possibili fonti di finanziamento per la Scuola e assume le iniziative necessarie a favorirne l'effettivo reperimento;
- stabilisce i criteri e propone l'assegnazione, alle Sezioni Concorsuali, delle borse di studio attribuite alla Scuola;
- intraprende azioni tese a favorire e potenziare la dimensione internazionale della Scuola, intesa come capacità di attrarre allievi stranieri, di promuovere la mobilità dei propri allievi verso qualificate istituzioni estere e di avvalersi di docenti stranieri nell'ambito dei propri percorsi formativi;

- promuove la stipula di convenzioni e accordi di cooperazione con qualificate istituzioni italiane ed estere;
- propone al Rettore la nomina dei membri designati per il Comitato Tecnico-Scientifico;
- elegge il Direttore.

## **Art. 6**

### **(Il Direttore)**

1. Il Direttore rappresenta la Scuola, ne coordina l'attività, presiede il Consiglio e il Comitato Direttivo. Il Direttore è responsabile della gestione dei finanziamenti della Scuola. Il Dipartimento sede amministrativa è scelto dal Rettore della Scuola fra i Dipartimenti di riferimento (di cui al successivo Art. 7), previo assenso del Direttore del Dipartimento stesso.
2. Il Direttore è eletto dal Comitato Direttivo fra i docenti del Consiglio stesso in servizio presso l'Università di Pisa, a maggioranza assoluta degli aventi diritto in prima votazione, ed a maggioranza assoluta dei votanti nelle votazioni successive purché sia presente almeno la maggioranza degli aventi diritto. Ogni elettore dispone di una sola preferenza con le stesse modalità elettorali previste per le elezioni delle cariche direttive nello Statuto di Ateneo.
3. Il Direttore è nominato dal Rettore, con mandato quadriennale non rinnovabile.
4. Il Direttore designa fra i docenti del Consiglio in servizio presso l'Università di Pisa un Vice-Direttore, nominato con decreto del Rettore, che lo sostituisce nelle sue funzioni in caso di assenza o d'impedimento.
5. In caso di comprovata necessità e urgenza, il Direttore può adottare deliberazioni con proprio provvedimento. Il provvedimento è sottoposto al Comitato Direttivo per la ratifica nella prima seduta utile.

## **Art. 7**

### **(I Consigli di Programma e i relativi Presidenti)**

1. Ciascun Programma svolge la propria attività nei Dipartimenti che con propria delibera si impegnano a sostenere le attività di formazione e ricerca del Programma stesso e a fornire ad esso i necessari servizi logistici e strutturali (Dipartimenti di riferimento).
2. I Programmi della Scuola sono dotati di propri Regolamenti, che sono approvati e recepiti dal Comitato Direttivo.
3. Ogni Consiglio di Programma deve essere composto da almeno 12 docenti universitari, di cui almeno il 60% in servizio presso l'Università di Pisa e impegnati attivamente nel Programma al fine di garantirne la qualità della formazione e dei risultati della ricerca.
4. Del Consiglio di Programma fanno inoltre parte 2 rappresentanti degli allievi iscritti al Programma, designati da e fra gli stessi iscritti secondo le modalità elettive previste dalla normativa per i Consigli dei Dipartimenti.
5. Del Consiglio di Programma possono far parte anche esperti non universitari e professori universitari a riposo, per non più di un terzo del numero totale dei componenti, con l'esclusione dei rappresentanti degli allievi. Infine, del Consiglio di Programma possono far parte, senza diritto di voto, anche docenti universitari che siano già membri con diritto di voto di un altro Consiglio di Programma.
6. I componenti del Consiglio di Programma eleggono un Presidente fra i professori in servizio presso l'Università di Pisa, con le stesse modalità elettorali previste per le elezioni delle cariche direttive nello Statuto di Ateneo. Il Presidente è nominato con decreto del Rettore e dura in carica 4 anni accademici. Il mandato può essere rinnovato al più una volta.
7. Il Consiglio di Programma può dotarsi di una Giunta, alla quale delega la deliberazione su argomenti di propria competenza.
8. Il Presidente rappresenta il Programma, ne coordina l'attività, presiede il Consiglio di Programma. Il Presidente può designare un Vice-Presidente fra i membri del Consiglio di

Programma. Il Vice-Presidente supplisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza.

9. In caso di comprovata necessità e urgenza, il Presidente può adottare deliberazioni con proprio provvedimento. Il provvedimento è sottoposto al Consiglio di Programma per la ratifica nella prima seduta utile.

10. I Consigli di Programma assolvono i compiti ad essi assegnati dal Comitato Direttivo con apposite delibere, senza necessità di ulteriore approvazione da parte degli organi direttivi della scuola.

## **Art. 8**

### **(Il Comitato Tecnico-Scientifico)**

1. Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto dal Direttore della Scuola e da esperti esterni all'Ateneo, in numero compreso tra tre e nove e con rappresentanza sostanzialmente paritetica tra le tre Aree Culturali, provenienti dal mondo accademico, da enti pubblici di ricerca o altri soggetti pubblici e privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale, scientifica o tecnologica.

2. Il Comitato Tecnico-Scientifico elegge al proprio interno il Presidente fra i membri esperti.

3. I membri esperti del Comitato Tecnico-Scientifico sono nominati dal Rettore, su proposta del Comitato Direttivo, e restano in carica quattro anni.

4. Il Direttore della Scuola fornisce al Comitato Tecnico-Scientifico una relazione scientifica ed organizzativa, e mette a disposizione le tesi dei dottori di ricerca, le pubblicazioni dei dottorandi, oltre a un quadro dell'attività di ricerca delle aree nelle quali le attività si svolgono. La prima relazione del Comitato Tecnico-Scientifico dovrà essere fatta entro la scadenza fissata dal Senato, di regola entro due anni dalla sua formazione, e avrà poi cadenza triennale.

5. Il Comitato Tecnico-Scientifico fornisce indicazioni e suggerimenti in merito alla definizione delle attività formative e scientifiche della Scuola ed esprime pareri sui risultati raggiunti.

6. Il Comitato Tecnico-Scientifico si riunisce almeno una volta l'anno su iniziativa del Presidente. Le riunioni del Comitato Tecnico-Scientifico potranno svolgersi, in caso di necessità, anche per via telematica.

7. In regime di prima attivazione il Comitato Tecnico-Scientifico sarà proposto dalla Scuola entro sei mesi dall'emanazione del presente Regolamento.

## **Art. 9**

### **(Norme transitorie e finali)**

1. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Comitato Direttivo, sentiti i Consigli dei Dipartimenti di riferimento. Le modifiche sono trasmesse al Senato Accademico per approvazione e sono emanate con decreto del Rettore.

2. Il presente Regolamento entra in vigore al momento della sua emanazione.

3. Il presente Regolamento sostituisce lo Statuto della Scuola approvato con delibera del Senato Accademico n. 20 del 16-11-2004. Il Comitato Direttivo e il Direttore della Scuola in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento restano in carica per gli affari correnti fino all'espletamento delle procedure elettive del nuovo Comitato Direttivo e del nuovo Direttore.

4. In regime di prima applicazione del presente Regolamento la composizione del Consiglio della Scuola coincide con l'ultima comunicata al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.